

**SCRITTI IN ONORE
DI UMBERTO BERTINI**

Volume II

FrancoAngeli 



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più: [Pubblica con noi](#)

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "[Informatemi](#)" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Scritti in onore di Umberto Bertini

Volume II

(D – M)

**a cura di
Luca Anselmi
Silvio Bianchi Martini
Cecilia Chirieleison
Giancarlo Di Stefano
Michele Galeotti
Stefano Garzella
Luciano Marchi
Lucia Talarico**

FrancoAngeli 

I presenti volumi sono stati realizzati con il contributo dei Master del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa.

Isbn: 9788835167389

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunica sul sito
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835167389

SERVIZI NON DI REVISIONE E RISCHI PER L'INDIPENDENZA DEL REVISORE

di *Giuseppe Ianniello*

1. Introduzione

Tra le questioni più dibattute nell'ambito della revisione contabile rientra sicuramente il tema relativo all'indipendenza del revisore. È facilmente intuibile che si tratta di una questione cruciale e non facilmente risolvibile. È opportuno precisare che la condizione d'indipendenza "pura" è configurabile solo in via astratta, pertanto, le regole e i comportamenti degli individui possono determinare nella realtà interpretazioni più o meno rigide di tale concetto. Il revisore non può essere considerato "socialmente asettico", poiché, comunque, condizionato dalla sua innata personalità, formazione culturale ed esperienza professionale. Pertanto occorre che si verifichino delle condizioni mediante le quali si "limiti" il rischio di perdere l'indipendenza.

Alcuni fallimenti aziendali negli USA e in Europa (Enron, Parmalat, Lehman Brothers, ecc.) nel primo decennio del terzo millennio hanno intensificato il dibattito accademico, istituzionale e professionale sul ruolo dei controlli interni (cfr., ad esempio, Bertini, 2004) ed esterni da parte di un revisore indipendente. Su quest'ultimo aspetto, particolare attenzione è stata dedicata, tra gli altri, al tema della prestazione di servizi diversi dalla revisione (*non audit services* – NAS) alle stesse imprese oggetto di revisione. Il presente contributo intende analizzare come la questione dell'indipendenza e dei NAS sia stata recentemente affrontata a livello normativo in ambito europeo e italiano, in particolare, per la revisione dei bilanci dei cosiddetti "enti di interesse pubblico" (EIP), generando in effetti nuove domande, pur nel tentativo di contribuire a migliorare l'indipendenza del revisore e conseguentemente la funzione di revisione legale dei conti nell'interesse pubblico. A tale fine, il lavoro prosegue con un'analisi dei più recenti e rilevanti cambiamenti normativi in tema di indipendenza del revisore e prestazione di NAS; il paragrafo tre è dedicato ad alcune osservazioni empiriche segnaletiche dei comportamenti assunti dalle società di revisione cosiddette *big four* (Deloitte & Touche – DT, Ernst & Young – EY, KPMG, PricewaterhouseCooper – PwC) nel contesto italiano; il paragrafo quattro è dedicato alle conclusioni.

2. Recenti cambiamenti normativi in tema di indipendenza del revisore e NAS

Fin dal 2002, dall'osservazione della situazione nei paesi dell'Unione Europea (UE), emergono diversità negli strumenti e nelle condizioni che dovrebbero permettere la salvaguardia del principio d'indipendenza del revisore legale dei conti. È chiaro che, nella prospettiva di un linguaggio contabile comune, anche il controllo su tale linguaggio dovrebbe assumere caratteri comuni nell'area europea. Per tale motivo, la Commissione Europea, il 16 maggio 2002, ha emanato una raccomandazione al fine di favorire una "interpretazione comune del requisito di indipendenza mediante l'applicazione di principi fondamentali. Si assicurerà così nell'ambito dell'UE una coerenza di interpretazione e di trattamento dei fatti e delle circostanze che possono minacciare l'indipendenza del revisore legale dei conti" (CE, 2002: 3).

Come intuibile, tale finalità non risulta di facile attuazione, a causa delle diverse istituzioni e delle regole, frutto dell'evoluzione storica di ogni paese e della relativa cultura. Queste caratteristiche contribuiscono a dare una diversa sensibilità alla nozione d'indipendenza del revisore. In questo quadro, pare condivisibile la scelta dell'UE di elaborare dei "principi di base" piuttosto che "regole dettagliate" sul tema in oggetto.

L'utilizzo di prescrizioni analitiche rischierebbe di scivolare in un approccio eccessivamente rigido e formalistico, dimenticando lo spirito delle disposizioni tendenti a garantire l'indipendenza del revisore. Il citato documento europeo (CE, 2002) presenta un quadro generale ed una sezione dedicata all'analisi di una serie di circostanze che possono compromettere l'indipendenza del revisore, fornendo anche indicazioni sulle misure da prendere per minimizzare la possibilità che ciò si verifichi.

Nel quadro generale si forniscono i requisiti d'indipendenza richiamando in primo luogo la necessità di un'indipendenza sia formale (in apparenza) sia intellettuale (sostanziale). Tale distinzione è in linea con i principi di etica e indipendenza professionali IFAC (2022: sec. 405.5; MEF, 2023: par. 400.5).

Si può pertanto affermare che nel contesto italiano e internazionale vi è condivisione dei concetti base, definiti in astratto, relativi all'indipendenza del revisore. In aggiunta, è significativo osservare che nello stesso codice etico IFAC (2022: sec. 600.2), ripreso in MEF (2023: par. 600.2) si evidenzia che "fornire servizi non di *assurance* ai clienti di revisione può generare rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali e rischi per l'indipendenza", è il caso di aggiungere sia di fatto che in apparenza. L'espressione "può generare" è indicatore della questione che rimane aperta e che a seconda dei periodi storici e degli scenari economico aziendali può trovare soluzioni

differenti, secondo un quadro teorico generale che lega i concetti di rilevazione e controllo contabile all'ambiente economico e sociale di riferimento (cfr., ad esempio, Catturi, 1997).

Come spesso accade nei processi di cambiamento delle regole, anche in questo caso, diversi gruppi di interesse sono coinvolti. Il Libro Verde dell'Unione Europea del 2010 (CE, 2010) ha posto una serie di domande sui temi della revisione contabile legale (*statutory audit*) al fine di individuare un percorso di miglioramento legislativo. Le risposte pubbliche fornite al documento citato sembrano evidenziare un significativo ruolo del gruppo di interesse rappresentato dalle *big four*, oltre al riemergere di questioni storiche come la scelta del revisore da parte del soggetto revisionato e il possibile impatto sull'indipendenza del controllore derivante da prestazione aggiuntiva di servizi professionali non di revisione (cfr., ad esempio, Ianniello, 2011). A seguito di tale Libro Verde, nel 2014 è stata pubblicata la Direttiva 2014/56/EU (*the Audit Directive*) che ha modificato la precedente Direttiva 2006/43/EC. In aggiunta, è stato emanato un Regolamento (UE) 537/2014 con specifico riferimento alla revisione delle aziende con interessi diffusi tra il pubblico, come ad esempio, società quotate in borsa, '*public-interest entities*' – PIE, (cfr. art. 16, D. Lgs. n. 39/2010).

Come noto, nel contesto italiano, la Direttiva 2006/43/EC ha trovato attuazione nel D. Lgs. n. 39/2010 che successivamente è stato modificato dal D. Lgs. 135/2016 in attuazione della *Audit Directive* (Direttiva 2014/56/EU). Di particolare interesse in questo contesto è l'art. 10 (Indipendenza e obiettività) del D. Lgs. 39/2010 dove al primo comma è previsto il requisito generale di indipendenza. Senza entrare nel dettaglio degli specifici cambiamenti normativi tra la nuova versione dell'art. 10 e la precedente, si confermano nella sostanza i fattori che possono compromettere l'indipendenza del revisore. (cfr. art. 10, D. Lgs. n. 39/2010, commi 1-ter e 2). Si tratta spesso di una esplicitazione nella norma di comportamenti che già i principi generali di etica e indipendenza contemplavano, agli occhi di un terzo ragionevole e informato: ad esempio, esame dei NAS forniti al potenziale cliente nel caso di primo incarico, (cfr. art. 10-bis, D. Lgs. 39/2010), periodo di permanenza dell'indipendenza, (cfr. art. 10, co. 1-bis, D. Lgs. 39/2010), l'accettazione dei regali (cfr. art. 10, co. 13, D. Lgs. 39/2010).

Con specifico riferimento al tema oggetto di analisi, il Regolamento (UE) 537/2014, confermando la politica dei "NAS vietati" prevede una serie di servizi non di revisione esplicitamente non permessi e, in aggiunta, stabilisce un limite quantitativo ai corrispettivi per "NAS permessi" pari al 70% dei compensi medi per revisione legale negli ultimi tre consecutivi periodi amministrativi. L'elenco dei servizi vietati è riportato nell'art. 5 del citato Re-

golamento europeo (UE) 537/2014. Complessivamente si evidenziano, rispetto a quello precedente, ulteriori restrizioni nel caso della revisione di EIP. In particolare, si aggiungono alle attività già vietate, i servizi consulenziali di tipo fiscale, i servizi attinenti alla contabilità del personale, i servizi relativi alla progettazione e implementazione di sistemi di controllo interno o sistemi di gestione del rischio, i servizi relativi alla gestione delle risorse umane. È opportuno sottolineare che la politica dei “NAS vietati” ha in sé il problema della descrizione delle attività (servizi) che implicano un certo grado di interpretazione / classificazione e, nel tempo, la stessa legislazione richiede aggiustamenti per evitare eventuali interpretazioni “aggressive” degli stessi divieti. Inoltre, lo stesso Regolamento europeo prevede possibilità di deroghe e opzioni. Su tale aspetto si segnala che, ad esempio, l’Olanda ha optato per una soluzione più rigida vietando tutti i NAS ed ammettendo solo una lista di servizi di *assurance* previsti dalla legge; molti paesi hanno introdotto delle deroghe relativi alla possibilità di effettuare alcuni servizi fiscali (per il dettaglio sulle deroghe e le opzioni nei paesi dell’UE si rinvia a CE, 2022: 44 e ss.). Fuori dall’UE, una decisione simile è stata adottata in UK., dove nel 2019 il codice etico e di indipendenza permette la prestazione di un elenco di NAS, cambiando l’approccio seguito nel 2016 di elencare i NAS vietati. Alla base della decisione si può menzionare che la politica dei NAS vietati è potenzialmente aperta a diverse interpretazioni (cfr. FRC 2019, 2024).

È evidente che la regola adottata è comunque frutto di un compromesso tra i diversi gruppi di interesse rispetto ad una soluzione più rigida inizialmente prevista per le grandi società di revisione. Infatti, in una proposta di regolamento del 2011 era scritto che: “le imprese di revisione contabile di dimensioni significative devono incentrare la propria attività professionale sull’esecuzione di revisioni legali e *non è consentito loro prestare servizi diversi dalla revisione* (CE, 2011: par. 3.3.2., corsivo aggiunto).

L’evoluzione degli scenari aziendali può far emergere richieste di servizi non precedentemente considerati dalla normativa. Ad esempio, il crescente interesse nei confronti della rendicontazione non finanziaria, spesso denominata *sustainability report* o *ESG report* può condurre le aziende oggetto di revisione a richiedere al *network* del revisore servizi per la compilazione di tali rendiconti. A tale proposito, recentemente, tale servizio è stato ritenuto come NAS non permesso: la Direttiva (UE) 2022/2464 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità stabilisce che “i servizi connessi alla preparazione della rendicontazione di sostenibilità, compresi i servizi di consulenza, dovrebbero essere considerati servizi vietati [...] in tutti i casi in cui il revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci”. Classico esempio di *self-review*. Allo stesso tempo è previsto che “l’attestazione della confor-

mità della rendicontazione di sostenibilità non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolo” del limite del 70% tra NAS e compensi per revisione legale. Classico esempio di servizio di *assurance* che completa il servizio di revisione legale. Quanto appena scritto segnala le difficoltà interpretative che nella prassi aziendale possono manifestarsi. In base all’impostazione normativa tutti i NAS non vietati possono essere prestati all’impresa revisionata (o gruppo aziendale), previa autorizzazione del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (CCIRC – nel modello societario tradizionale italiano, il collegio sindacale) che dovrebbe comunque valutare gli effetti sul rischio di perdita dell’indipendenza del revisore. Ad esempio, si dovrebbe valutare la natura dei servizi, dal punto di vista qualitativo, e il superamento di una determinata soglia quantitativa dei NAS rispetto ai corrispettivi di revisione legale. Tale soglia dovrebbe essere ritenuta critica per politica aziendale o per disposizione normativa come indicato in precedenza. È in tale momento di “approvazione” che si dovrebbe manifestare lo sforzo interpretativo a tutela dell’indipendenza del revisore, evitando comportamenti che svuoterebbero di contenuto la norma, supportati da una dichiarazione del revisore che un determinato servizio non è esplicitamente vietato e non compromette il fondamentale principio di indipendenza. Un classico esempio a questo proposito è rappresentato dai servizi di *due diligence* legale, finanziaria, contabile (non esplicitamente presenti nell’elenco dei NAS vietati) ma che potrebbero avere conseguenze sull’indipendenza sostanziale e in apparenza del revisore. In effetti, su tale aspetto la norma prevede un duplice meccanismo di monitoraggio. Da una parte l’autovalutazione da parte del revisore che “conferma per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che il revisore legale, l’impresa di revisione contabile e i partner, i membri dell’alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall’ente sottoposto a revisione” (art. 6, Regolamento UE 537/2014). Dall’altra, è previsto che il CCIRC, ovvero il collegio sindacale nel modello societario tradizionale italiano, è incaricato di “verificare e monitorare l’indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale ... in particolare per quanto concerne l’adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all’ente sottoposto a revisione” (art. 19, co. 1, e), D. Lgs. n. 39/2010). In questo caso è possibile che alcune aziende (EIP) adottino delle specifiche procedure interne per il conferimento di incarichi relativi a NAS al revisore e a soggetti appartenenti alla sua rete.

Il limite quantitativo dei NAS non vietati è stato fissato al 70% della media dei corrispettivi per revisione legale relativi agli ultimi tre esercizi dall’ente sottoposto a revisione (cfr. art. 4, comma 2, del Regolamento UE 537/2014). Tale limite può ritenersi ampiamente compatibile con la prassi

aziendale che, per esempio, in Italia, già in passato presentava in media un rapporto annuale tra NAS e compensi di revisione pari a circa il 32% per le società quotate (Ianniello, 2012). In effetti, già le *policy* delle singole aziende o le strategie di business degli stessi revisori possono stabilire comportamenti più prudentziali su tale tema. Dal punto di vista legale il primo calcolo del *fee cap* fa riferimento al periodo amministrativo 2020 sulla base della media dei corrispettivi per revisione dal 2017 al 2019, per periodi amministrativi aventi inizio il primo gennaio (cfr. Assirevi, 2021).

Altro tema rilevante è quello della pubblicità dei corrispettivi per servizi di revisione e non di revisione nell'ambito del bilancio. L'obbligo di tale informazione (art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti n. 11971) previsto per le società quotate è stato esteso dal D. Lgs. n. 39/2010 in senso generale dal nuovo punto 16-bis della nota integrativa al bilancio di esercizio e consolidato. Inoltre, tra le disposizioni speciali riguardanti gli EIP, è previsto che la società di revisione pubblichi sul proprio sito internet, entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale contenente, tra le altre, informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra servizi di revisione e NAS. A partire dal 2017/2018 tale informazione è stata modificata, coerentemente al nuovo quadro regolamentare, considerando la distinzione tra NAS prestati a clienti di revisione oppure ad altri enti (cfr. art. 13 Regolamento UE 537/2014).

Nell'interpretare tale norma, oltre alla questione di classificazione dei NAS vietati o ammessi, sorge anche quella relativa alla determinazione dei NAS ammessi prestati dal revisore (incluso il network) all'ente oggetto di revisione (incluso le imprese del gruppo) da includere o escludere nel conteggio della soglia del 70% poiché "strettamente connessi alla revisione". Anche su tale area di servizi vi possono essere diverse interpretazioni (cfr. Assirevi, 2021).

Inoltre, sotto il profilo del soggetto che eroga i NAS, una interpretazione prudentziale dovrebbe includere il totale dei NAS ammessi prestati dal revisore e sua rete a tutte le aziende del gruppo. È evidente che tale scelta può avere effetti significativi nella determinazione della soglia limite del 70% rispetto alla media dei ricavi per revisione legale nei precedenti tre periodi amministrativi. Tuttavia, dalla lettura formale della norma si potrebbe propendere anche per una interpretazione "meno prudentziale" considerando per il calcolo della soglia dei NAS ammessi solo quelli prestati dalla società di revisione incaricata, escludendo quelli fatturati da altro soggetto facente parte del *network* del revisore. Quest'ultima interpretazione è argomentata in Assirevi (2021). Anche in questo caso la soluzione regolamentare appare

frutto di un compromesso, poiché non è stato aggiunto formalmente il riferimento alla “rete” del revisore mentre si è esplicitato il riferimento alle imprese del gruppo (ente oggetto di revisione). In effetti, quando si è voluto vietare lo svolgimento di alcuni NAS, tale divieto è stato esteso a “qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o l’impresa di revisione contabile appartenga” (art. 5, comma 1, Regolamento UE n. 537/2014).

3. Informazioni relative a ricavi per revisione legale e NAS

Alla luce del nuovo quadro normativo, oltre ai problemi interpretativi descritti nel paragrafo 2, assume rilievo il calcolo del limite del 70% per i NAS rispetto ai corrispettivi per revisione contabile. In questa sede, si intende descrivere tali informazioni come risultano dalle relazioni di trasparenza pubblicate dalle *big four* in Italia. Si tratta di un’analisi che può solo fornire una indicazione di tendenza complessiva, poiché un’indagine più appropriata dovrebbe prendere a oggetto i singoli incarichi di revisione cui il limite citato risulta applicabile. Considerando l’applicazione delle nuove regole e la disponibilità di informazioni, abbiamo considerato il periodo 2017-2023. La relazione di trasparenza prevista dall’art. 13 del Regolamento UE 537/2014, tra gli altri obblighi di *disclosure*, prevede che sia riportato il fatturato totale del revisore contabile ripartito nelle categorie seguenti:

- i) ricavi dalla revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico;
- ii) ricavi dalla revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato di altri enti;
- iii) ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati a enti oggetto di revisione da parte del revisore contabile (NAS a clienti di revisione); e
- iv) ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti (NAS a clienti non di revisione).

Sulla base dei dati riportati nelle relazioni di trasparenza, la tabella 1 mostra il rapporto tra NAS prestati a clienti di revisione (NAS_{Scr}) e il totale dei ricavi per revisione legale (AFI). In aggiunta, al fine di evidenziare eventuali tendenze di mercato e modelli di business adottati dalle *big four* nel contesto italiano abbiamo calcolato anche due ulteriori indici: il rapporto tra NAS totali (NAS_t) e totale dei ricavi (RT) e il rapporto tra ricavi per revisione legale e volontaria (AF) e il totale dei ricavi delle *member firms* del network italiano (Rrete).

Tab. 1 – Ricavi per revisione e NAS (2017 – 2023) delle Big Four in Italia

NAScr/AFI (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Media
DT	nd	36	37	37	37	38	30	36
EY	41	43	38	32	27	35	28	35
KPMG	42	32	48	34	43	36	40	39
PWC	36	35	35	36	36	37	37	36
Big four (media)	39	36	40	35	36	37	34	37
NASr/RT (%)								
DT	nd	37	37	37	41	43	41	39
EY	50	61	55	48	39	49	45	49
KPMG	43	38	44	38	42	42	44	42
PWC	41	38	38	37	39	35	33	37
Big four (media)	44	44	43	40	40	42	41	42
AF/Rrete (%)								
EY	25	23	23	24	23	21	20	23

Nota: AF = ricavi per revisione legale + revisione volontaria; AFI = ricavi per revisione legale (esclude ricavi per revisione volontaria); NAScr = servizi diversi dalla revisione a clienti di revisione; NASr = servizi diversi dalla revisione a clienti di revisione e altri enti; RT = ricavi totali (revisione legale + revisione volontaria + servizi diversi dalla revisione a clienti di revisione e altri enti); Rrete = ricavi totali network italiano; Nd = non disponibile

Dalla tabella 1 appare che sostanzialmente i valori di NAScr/AFI sono stabili intorno al 37% con una lieve tendenza alla diminuzione complessiva: la media dei primi tre anni (2017-2019) risulta del 38%, mentre negli ultimi tre anni considerati (2021-2023) diminuisce al 35%.

In merito al rapporto tra totale NAS e totale ricavi si osserva che complessivamente circa il 42% del fatturato è determinato dai NAS durante il periodo temporale analizzato. Tuttavia, è osservabile un comportamento comparativamente più focalizzato sulla revisione per PwC con valore medio del 37% mentre il comportamento opposto è rappresentato da EY con un valore medio del 49%. Complessivamente è osservabile una lieve diminuzione quantitativa tra il primo triennio (2017-2019) e l'ultimo triennio (2021-2023) rispettivamente con valori medi del 44% e del 41%,

Nel calcolo possibile solo per EY si evidenzia che il peso dei ricavi per revisione legale e volontaria è sostanzialmente il 23% del totale dei corrispettivi del network italiano. Si può comprendere che si tratta di un peso significativo ma comunque accessorio rispetto al complesso dei servizi con-

sulenziali prestati dalle *member firms* della rete. L'assenza di dati sul network italiano è giustificata dalle altre *big four* sulla base che si tratta di entità con diversi oggetti sociali e attività e con organi di governo differenti e autonomi, pur riconoscendo che tali entità hanno la stessa denominazione o comunque fanno parte della stessa rete.

Dai dati esposti nella tabella 1, emerge che il teorico *core business*, la revisione contabile (e servizi strettamente connessi) nell'interesse pubblico contribuisce in media per il 58% nell'ambito del complesso dei servizi forniti dalle entità dedicate ad *auditing* e *assurance*. Considerando l'intero network, tale quota scenderebbe ulteriormente, ad esempio, per EY circa il 23%. Ne consegue che altri servizi (rispetto alla revisione) sono alla base dello sviluppo dimensionale delle *big four* che sostanzialmente operano nel mercato competitivo della consulenza. A tale proposito, la normativa può indurre a processi di riorganizzazione aziendale in modo da separare i servizi di consulenza aziendale rispetto a quelli di revisione contabile, spostando il problema sulla natura delle diverse entità giuridiche appartenenti allo stesso *network*.

4. Conclusioni

Le questioni trattate commentando il nuovo quadro regolamentare relativamente alla prestazione di NAS nei confronti degli stessi clienti di revisione, mostrano da una parte difficoltà interpretative e dall'altra il tentativo della legislazione di trovare nuove soluzioni (di compromesso) per migliorare l'indipendenza del revisore e di conseguenza la funzione della revisione dei bilanci nell'interesse pubblico. Le regole europee e italiane commentate in questa sede hanno in qualche modo ampliato la tipologia di NAS vietati allo stesso cliente di revisione fissando anche il limite del 70% dei NAS permessi rispetto alla media dei ricavi per revisione nell'ultimo triennio. L'informazione quantitativa fornita nelle relazioni di trasparenza delle *Big four* nel contesto italiano dimostrano che le *big four* hanno assunto un ruolo significativo nel prestare NAS. In tale contesto, come recentemente mostrato da una ricerca di Quick *et al.* (2023), un ruolo chiave può essere svolto dalla *disclosure* dei compensi per revisione e NAS nell'ambito delle informazioni di bilancio.

Riferimenti bibliografici

- ASSIREVI (2021), *Questioni interpretative sull'applicazione del Regolamento (UE) n. 537/2014 e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135 in attuazione della Direttiva 2014/56/UE*, Position Paper, www.assirevi.it.
- Bertini U. (2004), *Dissesti aziendali e sistemi di controllo interni*, Studi e Note di Economia, n. 2.
- Catturi G. (1997), *Teorie contabili e scenari economico-aziendali*, 2^a ed., Cedam, Padova.
- CE (2002), Commissione Europea, *L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali*, Raccomandazione della Commissione Europea, Bruxelles.
- CE (2010), Commissione Europea, *La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi*, Libro Verde, Bruxelles.
- CE (2011), Commissione Europea. *Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interessi pubblico*, Bruxelles.
- CE (2022), Commissione Europea, *Study on the Audit Directive (Directive 2006/43/EC as amended by Directive 2014/56/EU) and the Audit Regulation (Regulation (EU) 537/2014)*, Final report, Bruxelles.
- FRC (2019), *Revised Ethical Standard 2019*, Financial Reporting Council, London, UK, www.frc.org.uk.
- FRC (2024), *Revised Ethical Standard 2024*, Financial Reporting Council, London, UK, www.frc.org.uk.
- Ianniello G. (2011), *Audit policy in Europe: 2011 – The year of reform?*, International Journal of Disclosure and Governance, Vol. 8(3).
- Ianniello G. (2012), *Non-Audit Services and Auditor Independence in the 2007 Italian Regulatory Environment*, International Journal of Auditing, Vol. 16(2).
- IFAC (2022), International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), *Handbook of the code of ethics for professional accountants*, International Federation of Accountants, www.ifac.org.
- MEF (2023), Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Codice Italiano di Etica e Indipendenza*, www.revisionelegale.mef.gov.it.
- Quick R., Sánchez Toledano D., Sánchez Toledano J. (2023), *The impact of auditor-provided non-audit services on audit quality: A review of the archival literature*, Corporate Ownership & Control, Vol. 20(2).